

CONSORZIO DI BONIFICA N.8 RAGUSA

Mandatario senza rappresentanza del

Consorzio di Bonifica Sicilia Orientale (D.P. Reg. Sic. n. 467 del 12.09.2017)

giusta Deliberazione Commissario Straordinario n. 8 del 30/10/2017

DETERMINA DIRIGENZIALE

N. 129 DEL 09/08/2021

OGGETTO: Liquidazione e pagamento somme ai signori Lentini Giuseppe, Iozzia Giovanni e Cappellini Carmelo in riferimento alla sentenza del T.A.R.S. di Catania n°2322/2021 e al relativo Contributo Unificato nel procedimento promosso da Iozzia, Lentini e Cappellini c/Consorzio di Bonifica n°8 Ragusa.-

L'anno duemilaventuno il giorno Novembre del mese di Agosto, presso la sede del Consorzio di Bonifica n°8 Ragusa, sita in Ragusa Via Della Costituzione s.n., il Dirigente dell'Area Amministrativa, Dott. Giovanni Gurrieri, nominato con Delibera del Consorzio di Bonifica n°8 Ragusa n°647 del 31/10/2006, ha adottato la seguente Determinazione:

VISTO il R.D. 13 febbraio 1933 n°215;

VISTA la L.R. 25 Maggio 1995, n°45;

VISTA la delibera nr°30 del 29/12/1997 con la quale veniva approvato lo Statuto Consortile del Consorzio di Bonifica 8 Ragusa;

VISTA la delibera n°118 del 30/04/1998 con la quale veniva riapprovato lo Statuto Consortile a seguito di disposizione dell'Organo di Tutela;

VISTA la delibera n°69 del 26/09/2008 con la quale veniva modificato lo Statuto Consortile a seguito della deliberazione della Giunta Regionale n°168 del 22-23/07/2008;

VISTO l'art. 13 della legge regionale n°5/2014 di istituzione del Consorzio di Bonifica della Sicilia Orientale con l'accorpamento dei Consorzi di Bonifica: 6 Enna, 7 Caltagirone, 8 Ragusa, 9 Catania, 10 Siracusa, 11 Messina e dei loro rispettivi comprensori;

VISTI i Decreti del Presidente della Regione Siciliana n°467 del 12/09/2017 e n°468 del 13/09/2017, adottati ai sensi del sopraccitato art.13, comma 3, della L.R. n°5/2014;

VISTO lo Statuto del Consorzio di Bonifica della Sicilia Orientale, adottato con Deliberazione del Commissario Straordinario n°1 del 16/10/2017;

VISTO il Regolamento del Consorzio di Bonifica della Sicilia Orientale, adottato con Deliberazione del Commissario Straordinario n°2 del 16/10/2017;

VISTA la delibera commissariale n°8 del 30/10/2017 con cui, nelle more del perfezionamento delle procedure necessarie a rendere operativo il neo istituito Consorzio, si è proceduto ad istituire un "periodo transitorio", nel corso del quale i Consorzi di Bonifica accorpati continuano ad operare quali "mandatari senza rappresentanza", ex art.1705 cod. civ., del Consorzio di nuova istituzione;

VISTA la delibera commissariale n°21 del 02/07/2020 con la quale, preso atto e in conformità alla Deliberazione della Giunta Regionale n°275 del 25/06/2020, nelle more dell'approvazione del disegno di legge di "Riordino dei Consorzi di bonifica e di irrigazione della Regione Siciliana", si è proceduto a prorogare fino alla conclusione delle procedure relative alla definitiva riforma dei Consorzi medesimi, il "periodo transitorio" istituito con delibera n°8 del 30/10/2017, a sua volta prorogato con delibere n°23 del 18/12/2018, n°11 del 01/07/2019 e n°47 del 19/12/2019;

VISTA la determina n°169 del 02/07/2020 con la quale si è preso atto della sopra citata delibera n°21/2020;

VISTE le note del Consorzio di Bonifica della Sicilia Orientale protocollo n°1374/2020 e n°3/2021, nelle quali, tra l'altro, rispettivamente è riportato "... i Dirigenti dei Consorzi mandatari sono autorizzati a procedere all'adozione degli atti e delle Determine nelle materie di competenza di ciascuna Area..." , e "... le determine adottate dai Dirigenti di Area avranno una numerazione distinta da quelle adottate dal Direttore Generale, pertanto anche la pubblicazione all'albo pretorio sul sito istituzionale del Consorzio di competenza, dovrà avvenire in due sezioni distinte dedicate...";

S11

VISTA la nota dell'avv. Pina Alberghina, assunta al protocollo consortile al n°4461/2021, con cui lo stesso avvocato richiede il pagamento ai signori Lentini Giuseppe, Iozzia Giovanni e Cappellini Carmelo delle somme liquidate in seno alla sentenza del T.A.R.S. di Catania n°2322/2021, con obbligo di dare esecuzione alla sentenza n°750/2017 della Corte d'Appello di Catania, nel ricorso promosso da Lentini Giuseppe, Iozzia Giovanni e Cappellini Carmelo contro il Consorzio di Bonifica n°8 Ragusa;

CONSIDERATO che con la suddetta nota è stato inviato il dettaglio delle somme da liquidare, in solido tra loro, ai signori Lentini Giuseppe, Iozzia Giovanni e Cappellini Carmelo e di seguito meglio specificate:

A) Spese legali liquidate in seno alla sentenza n°750/2017 della Corte d'Appello di Catania:

Onorario	€. 4.000,00;
Spese generali (15%)	€. 600,00;
C.P.A. (4% su €. 4.600,00)	€. 184,00;
I.V.A. (22% su €. 4.784,00)	€. 1.052,48;
TOTALE	€. 5.836,48;

B) Spese legali sentenza T.A.R.S. Catania n°2322/2021:

Onorario	€. 750,00;
Spese generali (15%)	€. 112,50;
C.P.A. (4% su €. 862,50)	€. 34,50;
I.V.A. (22% su €. 897,00)	€. 197,34;
TOTALE	€. 1.094,34;

CONSIDERATO che con la suddetta nota assunta al protocollo consortile al n°4461/2021 l'Avv. Alberghina richiede altresì il pagamento della somma di €. 300,00 per il rimborso del Contributo Unificato in riferimento al giudicato definito dal T.A.R.S. con sentenza n°2322/2021;

RITENUTO conseguentemente di dover liquidare e pagare, in solido tra loro, ai signori Lentini Giuseppe, Iozzia Giovanni e Cappellini Carmelo, a titolo di refusione delle spese di giudizio relative al ricorso promosso da Lentini Giuseppe, Iozzia Giovanni e Cappellini Carmelo contro questo Ente per l'esecuzione della sentenza della Corte d'Appello di Catania n°750/2017, oltre il rimborso del Contributo Unificato in riferimento al giudicato definito dal T.A.R.S. con sentenza n°2322/2021, la somma totale di €. 7.230,82 (€. 5.836,48 + €. 1.094,34 + €. 300,00) e quindi la somma di €. 2.410,27 pro capite;

TENUTO CONTO che l'art. 43 del D.Lgs. n°118/2011 prevede che in mancanza dell'approvazione del bilancio di previsione la Gestione finanziaria dell'ente si svolge obbligatoriamente nel rispetto dei principi applicati della contabilità finanziaria riguardanti la gestione provvisoria;

TENUTO CONTO che, per come esplicitato dal punto 8 dell'Allegato 4/2, è consentita esclusivamente una gestione provvisoria nei limiti dei corrispondenti stanziamenti di spesa dell'ultimo bilancio di previsione approvato e che la stessa è sostanzialmente prevista per evitare che siano arrecati danni patrimoniali certi e gravi all'ente:

VISTO il Bilancio di Previsione anno 2020-2022 adottato con delibera consortile n°283 dell' 08/06/2020 del Commissario Straordinario ed approvato dal competente Assessorato Regionale dell'Agricoltura, dello Sviluppo Rurale e della Pesca Mediterranea, Servizio 4 con D.R.S. n°1159 del 16/09/2020;

tutto ciò premesso,

DETERMINA

- **DI LIQUIDARE E PAGARE**, per le motivazioni in premessa specificate, ai signori Lentini Giuseppe, Iozzia Giovanni e Cappellini Carmelo, in solido tra loro, la somma totale di €. 7.230,82, e quindi la somma di €. 2.410,27 pro capite, per le spese di lite relative al ricorso promosso da Lentini Giuseppe, Iozzia Giovanni e Cappellini Carmelo contro questo Ente per l'esecuzione della sentenza della Corte d'Appello di Catania n°750/2017, oltre il rimborso del Contributo Unificato in riferimento al giudicato definito dal T.A.R.S. con sentenza n°2322/2021;
- **DI IMPUTARE** la spesa di €. 7.230,82 al Capitolo 153 del Bilancio Consortile;
- **DI DARE MANDATO** ai competenti settori consortili di porre in essere tutti gli adempimenti consequenziali.-

Letto, confermato e sottoscritto.

IL DIRIGENTE AREA AMMINISTRATIVA
(Dr. Giovanni Gurrieri)